

HANDICAP

LA TUTELA DEI MINORI: L'INDENNITÀ DI FREQUENZA

La legge 289/90 prevede la concessione di un'*indennità mensile di frequenza* in favore dei minori di 18 anni mutilati ed invalidi civili ai quali siano state riconosciute, dalle apposite commissioni mediche, persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minori sordomuti con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore.

Per la concessione dell'indennità di cui sopra, è richiesta la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, non importa se pubblici o privati (purché convenzionati) che operino a scopo terapeutico, riabilitativo o di recupero delle persone portatrici di handicap; oppure è richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili e fruisce degli stessi meccanismi di perequazione. L'indennità è concessa a seguito di domanda del legale rappresentante del minore alla commissione medica competente per territorio.

La prestazione è *incompatibile* con l'indennità di accompagnamento, con la speciale indennità per i ciechi civili parziali o l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali. La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio del corso e termina alla fine del mese di frequenza. Non viene erogata in caso di ricovero.

FREQUENZA DI CENTRI DI RIABILITAZIONE O CORSI

La concessione dell'indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di:

- centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di frequenza deve essere inviato al Comune di competenza ogni anno.

AL 18° ANNO NECESSARIA NUOVA DOMANDA

Con circ. n. 10/93, il ministero dell'Interno ha chiarito le procedure da adottare al compimento della maggiore età di minori invalidi civili e sordomuti già titolari di prestazioni assistenziali. *Al compimento del 18° anno di età l'interessato deve presentare nuova specifica istanza all'ASL* di competenza e il beneficio avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa. L'accertamento sanitario effettuato precedentemente, quale minore, non ha più, a quel punto, alcun valore. Anche il titolare d'indennità di accompagnamento, di pensione, di indennità speciale quale cieco ventosimista e di indennità di comunicazione deve presentare nuova, tempestiva, domanda al compimento della maggiore età.